

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 30**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Regolamento Generale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, si rende noto che il giorno 3 agosto 2006 è stata presentata istanza di conciliazione, a cura della Società **A.S.D. ATLETIC MONTAQUILA** nei confronti di:

### **F.I.G.C.**

#### **DIVISIONE CALCIO FEMMINILE - L.N.D.**

– Oggetto:

Con decisione assunta nella riunione del 25 luglio 2006 resa nota nelle motivazioni in data 27 luglio 2006, il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile non ha accolto la domanda di ripescaggio della società, per disputare il Campionato Nazionale di Serie B.

La ricorrente deduce di aver ritualmente presentato nei termini la documentazione prevista nel C.U. n. 108 del 19 giugno 2006, relativo ai criteri di ripescaggio e di essere in possesso dei requisiti richiesti.

– Pretese:

Accertamento e declaratoria dell'illegittimità e dell'infondatezza della decisione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, assunta nella riunione del 25 luglio 2006, con cui veniva rigettata la richiesta di ripescaggio dell'ASD ATLETIC MONTAQUILA al Campionato di Calcio di Serie B, stagione sportiva 2006/2007.

Accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente allo svolgimento del Campionato di Serie B.

Si rende noto che la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI ha fissato il giorno 14 agosto 2006, ore 13.00, quale termine entro il quale un terzo interessato possa proporre, ai sensi dell'art. 5.10 del Regolamento della Camera, motivata istanza di intervento nel procedimento in premessa.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2006**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Guido Rossi